



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1095 del 25 ottobre 2017

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da IN.VA. S.p.a. Procedura aperta per l'affidamento di un appalto di servizi di implementazione di un sistema regionale degli standard professionali e di riconoscimento e certificazione delle competenze per la regione autonoma della Val d'Aosta nonché procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione e realizzazione per gli anni 2017/19 dei corsi di formazione a valere sul programma investimenti a favore della crescita e occupazione 2014/20 per la regione Val d'Aosta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

PREC 121/17/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n.4282 del 13 gennaio 2017 con cui la IN.VA S.p.a. chiedeva a questa Autorità un parere sulla legittimità della richiesta ai concorrenti contenuta nel disciplinare di gara di attestare la propria iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria e, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato e presso i competenti ordini professionali. In particolare, riferiva di aver ricevuto dall'associazione dei freelance la richiesta di correzione dei bandi pubblicati dalla Regione con l'eliminazione del predetto requisito, a causa della sua natura discriminatoria;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 27 aprile 2017;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che tra i criteri di selezione per l'ammissibilità alla gara, al punto 15.3 lett. b) chiede come requisito di idoneità professionale di attestare, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del Codice, l'iscrizione nel registro della CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali;

RILEVATO che l'istante chiede un parere sulla legittimità della richiesta in relazione al principio di non discriminazione, come contestato dall'ACTA (associazione consulenti terziario avanzato);

CONSIDERATO che l'art. 83 comma 3 del Codice, in relazione ai criteri di selezione, prevede: « *Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali*»;

CONSIDERATO che tale norma imperativa si applica a qualunque bando di gara inerente una procedura selettiva disciplinata dal Codice degli appalti;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RITENUTO che, sulla base delle considerazioni che precedono, non fa parte dei requisiti discrezionalmente richiesti dalla stazione appaltante ma rappresenta una previsione non sindacabile sotto il profilo della legittimità nella procedura di precontenzioso;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 novembre 2017

Il Segretario Maria Esposito